

**ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"CON ALTRI OCCHI"**

S T A T U T O

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

- a – È costituita in Valperga l'Associazione di Volontariato denominata "Con altri Occhi" con sede legale in Via Villa 3, 10087 – Valperga (TO).
- b – L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto
- c – La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria e con la maggioranza prevista all'art. 9.

Art. 2 – Scopi e finalità

- a – L'Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si impegna a:
- Favorire mediante l'attuazione di progetti, l'educazione, l'amicizia e la socialità dei giovani, fronteggiando il rischio di emarginazione;
 - Collaborare e sostenere la famiglia, la scuola, gli enti preposti impegnati in progetti educativi che abbiano in comune gli stessi obiettivi;
 - Promuovere iniziative di confronto, incontro e dialogo tra le persone, gli enti e le varie associazioni e realtà del territorio;
 - Pubblicare materiale periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività dell'Associazione.
- b – In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività si vuole:
- Comunicare al territorio l'esigenza della carità e il bisogno del servizio;
 - Agire da tramite fra le varie realtà del volontariato locale, mettendole in rete in modo da far corrispondere alle necessità le risorse adeguate;
 - Operare in un clima di festa attorno alle varie iniziative, per sottolineare la bellezza e la gioia dello spendersi in prima persona per gli altri;

- Organizzare momenti aggregativi ed incontri per sensibilizzare i giovani, le famiglie, gli enti e le associazioni a tematiche quali: il volontariato, la solidarietà, la droga, la famiglia, i giovani, l'handicap ed altre tematiche di attualità;
- Realizzare laboratori in collaborazione con le Scuole del territorio per sensibilizzare gli alunni alle tematiche esaminate nelle iniziative proposte;
- Promuovere seminari, incontri, dibattiti, tavole rotonde, momenti culturali nei quali sensibilizzare l'opinione pubblica in particolare ai temi del volontariato e della solidarietà;
- Allestire mostre pittoriche, fotografiche, artistiche, che sensibilizzino ai temi del volontariato, della solidarietà e dell'emarginazione.

c - Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

d - L'attività degli Aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli Aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti, le spese vive effettivamente sostenute per le attività prestate.

Art. 3 - Natura

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

Art. 4 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale

a - Il Patrimonio è costituito da:

1. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
2. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. Da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti alla Associazione.

b - L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. Quote associative e contributi degli aderenti;
2. Contributi di privati;
3. Contributi dello stato, di enti ed istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. Donazioni e lasciti testamentari;
5. Rimborsi derivanti da convenzioni;
6. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

c – L'esercizio sociale dell' Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

Art. 5 – Membri dell'Associazione

a – Il numero degli aderenti é illimitato.

b – Sono membri di diritto i Soci Fondatori firmatari dell'Atto Costitutivo dell'Associazione.

c – Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che si impegnano a rispettare il presente Statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo.

d – Diventano Soci effettivi dell'Associazione coloro che, avendone fatto domanda, ed impegnandosi a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, vengano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all'atto dell'ammissione, la quota stabilita dall'Assemblea.

Art. 6 – Criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti

a – L'ammissione a Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza è ammesso il ricorso all'assemblea.

b – Il Consiglio Direttivo dispone per l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

c – La qualità di Socio si perde:

1. Per recesso;

2. Per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

3. Per il mancato pagamento della quota annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto.

d – L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

e – Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.

f – Il Socio receduto, escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 7 – Doveri e diritti degli associati

a – I Soci sono obbligati:

1. Ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
2. A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
3. A versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

b – I Soci hanno diritto:

1. A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
2. A partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
3. Ad accedere alle cariche associative.

c – Adesione:

1. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto di recesso.

Art. 8 – Organi dell' Associazione

Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente.

Art. 9 – L'Assemblea

a – L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni Associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

b – L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

1. Elege il Presidente e il Consiglio Direttivo;
2. Approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio sociale;
3. Approva lo Statuto, l'eventuale Regolamento interno e le relative variazioni;
4. Delibera l'entità della quota associativa annuale;
5. Delibera l'esclusione e la decadenza degli associati;
6. Delibera sui ricorsi avverso la reiezione di domande di ammissione di nuovi Associati.

c – L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente, od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo od 1/10 degli Associati ne facciano richiesta scritta.

d – L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

e – L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

f – Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da pubblicarsi almeno quindici giorni prima della data di riunione nella bacheca dell'associazione, ovvero tramite chiamata telefonica, ovvero tramite SMS, ovvero tramite mail, ovvero tramite fax, ovvero tramite posta ordinaria. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.

g – L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.

h – Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla metà più uno dei Soci in prima convocazione e dalla metà più uno dei presenti in seconda convocazione.

i – L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei Soci e le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla metà più uno degli Associati.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli Associati.

l – I verbali di ogni riunione dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza vengono conservati agli atti e devono essere accessibili agli Associati.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

a – Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 4 anni e sono rieleggibili per più mandati. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli Associati.

b – Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

c – Al Consiglio Direttivo spetta di:

1. Curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. Provvedere per la stesura del bilancio preventivo e consuntivo;
3. Nominare il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
4. Deliberare sulle domande di nuove adesioni;
5. Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci.

d – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano per età.

e – Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese ed ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta scritta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

f – I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti e sono resi accessibili a tutti i Soci.

Art. 11 – Il Presidente

a – Al Presidente, eletto dall'Assemblea (o dal Consiglio Direttivo) è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Consiglio Direttivo.

b – Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea nonché il Consiglio Direttivo e di dare attuazione alle deliberazioni assunte da tali organi.

Art. 12 – Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli Associati di cui al precedente art. 2.

Art. 13 – Intrasmissibilità della quota sociale

La quota sociale, o contributo associativo, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 14 – Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione.

Art. 15 – Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

[Atto non soggetto ad imposta di bollo e di registro
ai sensi del 1° comma Art.8, Legge 266/91]